



COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6/2022

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Approvazione delle aliquote per l'anno 2022. Conferma delle agevolazioni a favore delle famiglie e delle attività economiche.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **21** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Assente giustificato/ingiustificato

Luzzi Graziano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finotti Franco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frisinghelli Gian Franco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ragagni Chiara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brescia Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calvetti Isabella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frisinghelli Michela	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manica Andrea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicolodi Franco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rigotti Laura Maria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rosina Federico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinella Domenico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valduga Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valentini Sergio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Venturini Sandro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO MARIANNA GARNIGA

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 24.03.2022
al 03.04.2022
f.to Marianna Garniga
Vice Segretario

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Luzzi Graziano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Graziano Luzzi

IL VICE SEGRETARIO
f.to Marianna Garniga

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.04.2022

- ☒ dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi *dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi *dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*

IL VICE SEGRETARIO
f.to Marianna Garniga

Copia conforme all'originale
Il Vice Segretario

OGGETTO:

Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Approvazione delle aliquote per l'anno 2022. Conferma delle agevolazioni a favore delle famiglie e delle attività economiche.

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.M.U.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Con propria deliberazioni n. 3 del 30 marzo 2021 il Consiglio comunale di Isera ha approvato le aliquote valide per l'anno 2021 in applicazione delle disposizioni della medesima L.P. 14/2014 nonché delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020 che, in materia di politica fiscale, ha riconfermato l'intera manovra già definita nei precedenti anni.

In data 16 novembre 2021 la Provincia Autonoma di Trento d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali ha siglato il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022.

Nel Protocollo si rappresenta che il quadro giuridico, istituzionale e finanziario venutosi a creare negli scorsi mesi a causa della straordinaria situazione pandemica, pur presentando incoraggianti segnali di ripresa economica necessita ancora di sostegno sul versante tributario. Esaurita la fase di intervento riferito ai periodi di imposta 2020/2021, caratterizzata da estese forme di esenzione IMIS in molti settori produttivi, in particolare quello turistico, appare quindi opportuno confermare per il biennio 2022/2023 il quadro in vigore dal 2018 ad oggi, relativamente all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e deduzioni IMIS ai fabbricati di quasi tutti i settori economici. In questa prospettiva si concorda di confermare fino al periodo di imposta 2023 anche per il 2022 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni Imis, cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturale territorialità complessiva della manovra. Si confermano altresì talune facoltà transitorie di agevolazione in capo ai Comuni i cui oneri finanziari invece rimangono a carico del bilancio dei Comuni che decidono la loro attivazione.

Nello specifico si ha:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'esenzione dall'IM.I.S. per le scuole paritarie – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017;
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.

Vista ora la L.P. n. 22 del 27 dicembre 2021 (legge di stabilità provinciale 2022) che per quanto riguarda l'IMIS, con la manovra relativa al periodo d'imposta 2022 proroga norme transitorie e stabilisce nuove disposizioni di natura strutturale, nello specifico:

1. **Proroga norme transitorie:** l'articolo 5, commi 6, 9 e 10 della L.P. n. 22/2021 proroga fino a tutto il periodo d'imposta 2023 compreso, le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2021. In particolare, sono confermate le seguenti disposizioni, con l'eccezione della fattispecie di cui alla lettera e):
 - a) esenzione per i fabbricati concessi in comodato gratuito ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale (articolo 14 comma 6bis lettera b-querter) della L.P. n. 14/2014
 - b) determinazione delle aliquote e delle deduzioni d'imposta agevolate per alcune fattispecie di fabbricati di tipo non abitativo (articolo 14 commi 6, 6bis, 6bis lettere b-bis), b-ter) e b-quinquies) della L.P. n. 14/2014)
 - c) proroga della facoltà per i Comuni di stabilire un'aliquota agevolata (fino all'azzeramento dell'imposta) per i fabbricati categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita o campeggi (articolo 8 comma 2 lettera e-bis) della L.P. n. 14/2014
 - d) proroga (ma solo per il 2022 in questo caso) della facoltà per i Comuni di stabilire aliquote agevolate relativamente ai fabbricati di tipo non abitativo oggetto di locazione, per i quali intervenga una riduzione del canone di affitto (articolo 8 comma 2 lettera e quater) della L.P. n. 14/2014)
 - e) l'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014, relativa alle Cooperative Sociali ed alle ONLUS costituite in forma di società di natura commerciale **non è invece stata prorogata, per cui la stessa, ad oggi, non trova applicazione al periodo d'imposta 2022.** Le motivazioni di tale scelta risiedono nell'incertezza del quadro normativo correlato all'attuazione, a fini fiscali, del D.L.vo n. 117/2017 (disciplina del "Terzo Settore"). Così come previsto nel citato protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2022 viene rinviata ai primi mesi del 2022 ogni decisione in ordine alla disciplina delle agevolazioni ed esenzioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali/ONLUS, ovvero dei nuovi soggetti del terzo Settore di cui al D.L.vo n. 117/2017, una volta definito con certezza giuridica, dopo il 31.12.2021, il regime giuridico in vigore per il 2022 stesso in capo a tali soggetti, con particolare riguardo all'entrata in vigore o meno delle norme fiscali del terzo settore a seguito dell'intervenuta o meno autorizzazione della Commissione Europea in ordine al DM n.106/2020 e, conseguentemente, il prosieguo anche per il 2022 della vigenza del D.Lgs. n. 460/1997 o il subentro delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
2. **Nuove disposizioni di natura strutturale:** l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della L.P. n. 22/2021 ha anche novellato in più punti la normativa IM.I.S. (L.P. n. 14/2014) con interventi strutturali a regime. Nello specifico, le novità si possono riassumere nei seguenti punti:
 - a) **Articolo 2 comma 1 e articolo 4 comma 1:** la determinazione del periodo temporale nel quale il titolare del contratto di leasing assume la veste di soggetto passivo IM.I.S. al posto del titolare tavolare dei diritti reali di cui all'articolo 2 comma 1. E' confermato che tale soggetto è tenuto al versamento dell'imposta nel periodo di validità del contratto, e quindi dalla sua sottoscrizione alla sua risoluzione, anche anticipata.
 - b) **Articolo 6 comma 3 lettera a):** a partire dal periodo d'imposta 2022 alla fattispecie di assimilazione di talune tipologie di fabbricati ad aree edificabili ai fini IM.I.S. è aggiunta la categoria di fabbricati iscritti al Catasto urbano nella **categoria F2**. A questa nuova fattispecie imponibile si applica integralmente il regime tributario già in vigore per i fabbricati F3 ed F4;
 - c) **Articolo 7 comma 2:** la nuova formulazione della disposizione (in vigore dal periodo d'imposta 2022) toglie dall'elenco dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'IM.I.S. gli Enti strumentali costituiti dai soggetti istituzionali individuati dal comma 2 stesso. In sostanza, dal 2022 tornano in imposizione (secondo i diversi presupposti d'imposta degli specifici immobili) gli Enti strumentali dello Stato, delle Regioni, delle

Province (per la provincia Autonoma di Trento il riferimento è all'articolo 33 della L.P. n. 3/2006), dei Comuni (secondo i rispettivi Statuti), delle Comunità, dei consorzi fra tali Enti e del Servizio sanitario nazionale ed aziende sanitarie.

- d) Articolo 5 comma 2 lettera b) e articolo 8 comma 2 lettera d): a partire dal periodo d'imposta 2022 viene abrogata la facoltà prevista in capo ai Comuni di assimilare ad abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti AIRE e titolari di pensione nel Paese estero di residenza.
- e) Articolo 5 comma 2 lettera a): a partire dal periodo d'imposta 2022 viene sostituita la formulazione dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014 e quindi la definizione della fattispecie imponibile "abitazione principale". Le novità si appuntano, in specie, sul caso di residenze scisse tra coniugi in costanza di matrimonio (anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché della nuova formulazione normativa I.M.U.P. di tale fattispecie di cui all'articolo 5decies del D.L. n. 146/2021) con una nuova puntuale definizione di questa situazione particolare.

L'Amministrazione comunale di Isera nell'intento di perseguire l'obiettivo di promuovere e garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità anche per quanto attiene la pressione tributaria intende confermare la politica tributaria relativa all'IM.I.S., dando stabilità e continuità alla manovra approvata dal Consiglio comunale per l'anno 2021, contenendo la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie e confermando interamente le aliquote e le agevolazioni in vigore nel 2021 anche per l'anno 2022, così come definite nella deliberazione consiliare n. 3 di data 30.03.2021.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

L'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

La Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali condividono l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale.

Visto ora il Decreto del Ministero dell'Interno di data 24 dicembre 2021 che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022.

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 2 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Va ricordato che mediante l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui I.M.U.P. ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Con separato provvedimento verranno individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 3 di data 30.03.2021 con la quale il Consiglio comunale ha approvato le aliquote per l'anno 2021 in riferimento all'Imposta Immobiliare Semplice;

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 sottoscritto in data 16 novembre 2021 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Giunta provinciale che ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 uniformandolo con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno di data 24 dicembre 2021 col quale si stabilisce la proroga del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 16.03.2015 e successivamente modificato con deliberazioni n. 4 del 29.02.2016 e n. 2 di data 25.01.2017;

Visto il *Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n.6, con legge regionale 1° agosto 2019 n. 3, con legge regionale 16 dicembre 2019 n. 8, con legge regionale 23 giugno 2020 n. 1, con legge regionale 27 luglio 2020 n. 3 e con legge regionale 27 gennaio 2021 n. 1;*

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m. ed int.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visti gli artt. 4 e 25 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto il titolo IV capo III “*Disposizioni in materia contabile*” del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10 aprile 1995 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2022 – Linee guida” che autorizza l’esercizio provvisorio per l’anno 2022;

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle attività e dei compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi *dell’art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi
- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Rosanna Nicolussi Moz Chelle;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti in aula

DELIBERA

1. di approvare le aliquote IM.I.S. per l'anno 2022, confermando quelle approvate per l’anno 2021, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota % - DETRAZIONE - DEDUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,000
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A1, A8, A9	0,350
DETRAZIONE AB. PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9	€ 339,79
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE	0,910
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI DI 1° ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,450
CATEGORIE CATASTALI C1, C3, D2, A10	0,550
FABBRICATI DESTINATI E UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE	0,000
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale minore o uguale a € 75.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D7 e D8 con rendita catastale minore o uguale a € 50.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale superiore a € 75.000,00, D3, D4, D6, D7 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D8 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D9	0,790
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale minore o uguale a € 25.000,00	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale superiore a € 25.000,00	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA	€ 1.500,00
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI O TIPOLOGIE DI FABBRICATI	0,910
AREE EDIFICABILI	0,910

- di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta;
- di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n.

58 del 2019), tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Isera;

4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.